



Regolamento del Consiglio dell'Unione di Comuni “Terre di Castelli”

*Adottato dal Consiglio dell'Unione con delibera n. 6 del 29.12.2001 e
modificato con delibera di Consiglio n. 50 del 30.11.2006*

n.b. le modifiche apportate sono scritte in rosso

COMUNE DI VIGNOLA
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Il presente Regolamento (composto da n. 92 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 10.11.1993, parzialmente annullata dal Co.Re.Co. (Ord. Prot. n. 94/00934-93/47103 del 24.1.1994).

E' stato poi riapprovato (con modifiche e integrazioni) con deliberazione consiliare n. 14 del 28.2.1994, divenuta esecutiva il 30.3.1994.

In seguito modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.7.1999, divenuta esecutiva il 5.8.1999 ai sensi di legge. L'atto in parola è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 12.8.1999 al 27.8.1999.

Vignola, 1.9.1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo Borzi)

I N D I C E**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I (OGGETTO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE)**

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 7
ART. 2 - Deliberazione del regolamento	pag. 7
ART. 3 - Modificazione del regolamento	pag. 7
ART. 4 - Efficacia del regolamento	pag. 7
ART. 5 - Interpretazione del regolamento	pag. 7
ART. 6 - Integrazione del regolamento	pag. 8
ART. 7 - Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento	pag. 8

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI**CAPO I (DIRITTI DEI CONSIGLIERI)**

ART. 8 - Prerogative dei consiglieri	pag. 8
ART. 9 - Consultazione degli atti e documenti	pag. 8
ART. 10 - Indennità di presenza e rimborso spese	pag. 9
ART. 11 - Copertura assicurativa	pag. 9
ART. 12 - Rinunce ed opzioni	pag.10
ART. 13 - Dimissioni dalla carica	pag.10
ART. 14 - Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica	pag.10
ART. 15 - Partecipazione alle sedute	pag.10
ART. 16 - Decadenza	pag.11
ART. 17 - Sedute di prima e seconda convocazione	pag.11
ART. 18 - Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti	pag.11

TITOLO III - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**CAPO I (GLI AVVISI E LA CONSEGNA)**

ART. 19 - Competenza	pag.12
ART. 20 - Contenuto dell'avviso di convocazione	pag.12
ART. 21 - Notifica degli avvisi	pag.12
ART. 22 - Termini per la notifica degli avvisi	pag.13

TITOLO IV - ORDINE DEL GIORNO**CAPO I (L'ORDINE DEL GIORNO)**

ART. 23 - Ordine del giorno	pag.13
ART. 24 - Iscrizione nell'ordine del giorno	pag.14
ART. 25 - Pareri delle Commissioni	pag.14

TITOLO V - SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE**CAPO I (SEDE E ADUNANZE)**

ART. 26 - Sede delle adunanze	pag.15
ART. 27 - Presidenza ordinaria delle sedute	pag.15

CAPO II (POTERI DEL PRESIDENTE)

ART. 28 - Poteri del Presidente	pag.15
--	---------------

CAPO III (SCRUTATORI)

ART. 29 - Nomina ed attribuzione degli scrutatori	pag.16
--	---------------

CAPO IV (SEDUTE)

ART. 30 - Validità delle sedute di prima e seconda convocazione	pag.16
ART. 31 - Verifica del numero legale	pag.17
ART. 32 - Sedute pubbliche	pag.17
ART. 33 - Sedute segrete	pag.17
ART. 34 - Sedute "aperte"	pag.17

CAPO V (PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DI SOGGETTI ESTERNI)

ART. 35 - Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula	pag.18
ART. 36 - Partecipazione di dirigenti e/o responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari	pag.18
ART. 37 - Partecipazione ai lavori del Segretario	pag.18

CAPO VI (DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE)

ART. 38 - Disciplina delle sedute	pag.19
ART. 39 - Disciplina dei Consiglieri	pag.19
ART. 40 - Disordini e tumulti in aula	pag.19
ART. 41 - Comportamento del pubblico	pag.20
ART. 42 - Ordine di discussione degli argomenti	pag.20
ART. 43 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.20
ART. 44 - La discussione degli argomenti	pag.20
ART. 45 - Emendamenti	pag.21
ART. 46 - Fatto personale	pag.21

CAPO VII (INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DEL GIORNO)**RISOLUZIONI, ORDINI**

ART. 47 - Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni	pag.21
ART. 48 - L'interrogazione	pag.22
ART. 49 - L'interpellanza	pag.22
ART. 50 - Discussione delle interrogazioni ed interpellanze	pag.22
ART. 51 - Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozione	pag.23
ART. 52 - La mozione	pag.23
ART. 53 - Ordini del giorno	pag.23
ART. 54 - Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto	pag.23
ART. 55 - Rinvio della seduta ad altro giorno	pag.24

CAPO VIII (TERMINE DELLA SEDUTA)

ART. 56 - Termine della seduta	pag.24
---------------------------------------	---------------

CAPO IX (LA VERBALIZZAZIONE)

ART. 57 - Redazione del verbale	pag.25
ART. 58 - Contenuto del verbale	pag.25
ART. 59 - Firma del verbale	pag.26
ART. 60 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale	pag.26

TITOLO VI - LE VOTAZIONI

ART. 61 - Forme di votazione	pag.27
ART. 62 - Votazione per divisione	pag.27
ART. 63 - Astensione obbligatoria dal voto	pag.27
ART. 64 - Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente	pag.28
ART. 65 - Maggioranze richieste	pag.28
ART. 66 - Divieto di interventi durante le votazioni	pag.28
ART. 67 - Esito delle votazioni	pag.28
ART. 68 - Votazioni per il bilancio e mutui	pag.29
ART. 69 - Convocazione e presidenza della seduta	pag.29

CAPO I - (I GRUPPI CONSILIARI)

ART. 70 - Composizione	pag.29
ART. 71 - Costituzione	pag.29
ART. 72 - Sede dei gruppi	pag.30
ART. 73 - Ufficio di presidenza del consiglio comunale	pag.30
ART. 74 - Avvisi di convocazione	pag.31

CAPO II (LE COMMISSIONI CONSILIARI)

ART. 75 - Istituzione delle commissioni	pag.31
ART. 76 - Composizione ed elezione	pag.31
ART. 77 - Prima seduta e costituzione delle commissioni	pag.32
ART. 78 - Presidenza	pag.32
ART. 79 - Convocazione della commissione	pag.33

ART. 80 - Funzioni referenti delle commissioni	pag.33
ART. 81 - Funzioni di indagine e studio e poteri di iniziativa	pag.33
ART. 82 - Funzioni redigenti	pag.34
ART. 83 - Parere obbligatorio delle commissioni	pag.34
ART. 84 - Funzioni di controllo	pag.34
ART. 85 - Poteri delle commissioni	pag.34
ART. 86 - Svolgimento dei lavori	pag.34
ART. 87 - Segreteria delle commissioni	pag.35
ART. 88 - Verbale delle commissioni	pag.35
ART. 89 - Avvisi di convocazione e pubblicità delle sedute	pag.35
ART. 90 - Commissioni speciali	pag.36
ART. 91 - Commissione per il regolamento	pag.36
ART. 92 - Commissione speciale d'inchiesta	pag.36

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I (Oggetto e procedure di approvazione)**

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2

(Deliberazione del regolamento)

1. Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 3

(Modificazione del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio comunale, su proposta di ciascun consigliere, del Sindaco o della Giunta comunale dell'Ufficio di Presidenza, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

3. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte dell'apposita Commissione consiliare.

ART. 4

(Efficacia del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

2. I provvedimenti amministrativi degli organi comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni del regolamento.

ART. 5

(Interpretazione del regolamento)

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto comunale.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 26 dello Statuto comunale.

ART. 6

(Integrazione del regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 7

(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)

1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario comunale a tutti i consiglieri eletti, in occasione della notifica dell'elezione.

TITOLO II**I CONSIGLIERI COMUNALI****Capo I (Diritti dei Consiglieri)**

ART. 8

(Prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime nei confronti dei provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio comunale.
4. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni.

ART. 9

(Consultazione degli atti e documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria nel giorno della riunione e di norma nei tre giorni precedenti.
2. In ogni caso, salvo che il Consiglio all'unanimità decida diversamente, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, e corredata dal testo dello schema di deliberazione.
3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere:
 - dagli uffici dell'ente, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili allo espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario o dai responsabili dei settori/servizi, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e diritti.
6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

ART. 10

(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto all'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale, nella misura prevista dalla legge, fermo restando comunque il divieto di

cumulo di più indennità per sedute tenute nell'ambito della stessa giornata, così come disposti dagli artt. 10 e 14 della L. 27.12.1985 n. 816.

2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

3. Per quanto attiene il rimborso e l'indennità di missione spettanti ai Consiglieri Comunali che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato fuori dal territorio comunale, si fa espresso riferimento al "Regolamento per le missioni degli Amministratori Comunali", approvato dal C.C. con atto n. 99 del 30.3.1988 (come modificato con atto della G.M. n. 67 dell'1.2.1993).

4. Nel bilancio è prevista una apposita posta finalizzata a garantire un'adeguata attività di formazione ai consiglieri comunali mediante la partecipazione a convegni e ad incontri di studio.

ART. 11

(Copertura assicurativa)

1. A tutti i consiglieri sono estese le coperture assicurative i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n° 816.

ART. 12

(Rinunce ed opzioni)

1. La rinuncia e l'opzione dei consiglieri proclamati eletti dal Presidente della prima sezione elettorale o dal Presidente dell'Ufficio centrale, sono presentate ed accettate nella prima seduta consiliare di convalida.

2. Nella stessa seduta si provvede alla sostituzione con il candidato, che, dopo gli eletti, ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 13

(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

2. Le predette dimissioni, dal momento in cui vengono formalmente presentate e contestualmente assunte al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili. Le stesse non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione la quale dovrà essere operata entro venti giorni dalla data in cui le dimissioni sono state presentate.
(art. 7 L. 15.10.1993 n. 415: modifica L. 81/93)

ART. 14

(Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, se decreto di nomina del commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 15

(Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio, nella prima seduta utile; della

giustificazione si prende nota a verbale.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perchè sia presa nota a verbale.

4. Gli assessori comunali non consiglieri possono partecipare a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

ART. 16

(Decadenza)

1. I consiglieri che non intervengano alle adunanze consiliari per più di un semestre, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di un Consigliere nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

ART. 17

(Sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.

2. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Nella seduta di seconda convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze speciali.

ART. 18

(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Sindaco può convocare il Consiglio e/o integrare l'ordine del giorno con il solo preavviso di ventiquattro ore.

2. L'avviso deve essere notificato con le modalità già previste dall'art. 22.

3. Ciascun consigliere può chiedere peraltro che la proposta di deliberazione sia differita ad un giorno successivo.

4. La proposta deve essere avanzata all'inizio della trattazione.

5. La proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti. Tale decisione dovrà essere notificata agli assenti, tenendo conto che la nuova convocazione dovrà avvenire, non prima di ventiquattro ore dalla seduta precedente.

TITOLO III**LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****CAPO I (Gli avvisi e la consegna)**

ART. 19

(Competenza)

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge, statuto e/o di regolamento.

ART. 20

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c) l'indicazione della sessione, eventualmente d'urgenza, di prima, seconda convocazione, e se la seduta è pubblica o segreta;
 - d) se l'iniziativa appartiene al consigliere anziano; al Sindaco; ad un quinto dei consiglieri;
 - e) la data e la firma del consigliere anziano, Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente.
2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 21

(Notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, o in mani proprie del destinatario, a mezzo di un messo comunale.
2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, addetta alla casa, a termini di legge.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
4. Mancando tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dall'ufficio protocollo, al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza osservare altre particolari formalità.
5. I consiglieri possono, inoltre, eleggere il proprio domicilio presso l'ufficio della Segreteria comunale, nella quale l'avviso viene depositato. In tale evenienza compete l'obbligo di preavvertire il consigliere a mezzo telegramma oppure a mezzo telefono.
6. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai precedenti commi del presente articolo.
7. Il Consigliere che abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, è tenuto a trasmettere la ricevuta di ritorno. In ogni caso, anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della ricevuta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata.”;

ART. 22

(Termini per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione delle sedute destinate alla trattazione del bilancio annuale e pluriennale,

del conto consuntivo nonché di quelle ove si tratti la modifica dello Statuto, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per tutte le altre adunanze, il recapito del relativo invito deve avvenire non oltre il quinto giorno antecedente a quello stabilito per l'adunanza stessa.

3. In tali termini sono inclusi i giorni festivi.

4. Per le sedute di seconda convocazione e solo per i consiglieri non presenti alla prima, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.

6. Le adunanze di cui al 2° comma possono aver luogo anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, oltre che, ai sensi e con le modalità del 6° comma dell'art. 25 dello statuto, da parte delle commissioni disciplinate al capo II del titolo VII del presente regolamento. In tale eventualità, il Sindaco deve diramare gli avvisi scritti da recapitarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. La seduta dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione al Protocollo dell'Ente. Di tale presentazione il Segretario rilascerà apposita ricevuta.

TITOLO IV

ORDINE DEL GIORNO

CAPO I (L'ordine del giorno)

ART. 23

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.

3. La compilazione dell'ordine del giorno così come la determinazione delle date delle sedute consiliari, è di competenza del Sindaco, il quale di norma, dovrà concordare l'organizzazione dei lavori con l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. E' fatta comunque salva la facoltà prevista dall'art. 24 riservata ai consiglieri e alle Commissioni Consiliari.

4. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare, l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 24.

5. Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune. Il Sindaco può, in casi particolari, disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.

ART. 24

(Iscrizione nell'ordine del giorno)

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla Giunta comunale, ai consiglieri comunali e alle commissioni consiliari.

2. Le proposte avanzate dai consiglieri da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al Segretario, il quale curerà che siano protocollate, e di inoltrate al Sindaco. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una breve relazione illustrativa ed eventualmente anche da uno schema della deliberazione, per la cui stesura potrà essere richiesta la collaborazione degli uffici comunali competenti, e che si intende sottoporre all'esame consiliare.

3. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare

comunicazione scritta al proponente, entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

4. Il consigliere e/o eventualmente il rappresentante della commissione consiliare, hanno diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della loro proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento. A questo fine devono fare richiesta scritta al Sindaco, almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza e il Sindaco deve immediatamente depositare la richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

5. Il Consiglio decide a maggioranza relativa; qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.

6. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione, e la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 25

(Pareri delle Commissioni)

1. Su tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari, da parte del Sindaco e della Giunta, un quinto dei Consiglieri può richiedere il preventivo esame da parte della Commissione consiliare competente.

2. Analogo potere è riservato al Sindaco per le iscrizioni all'ordine del giorno di richieste formulate dai singoli Consiglieri.

TITOLO V

SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

Capo I (Sede e Adunanze)

Art.26

(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Municipio, in apposita sala.

2. La Giunta, con propria deliberazione può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede, quanto ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o quando ciò si renda opportuno in considerazione della rilevanza politica e/o sociale degli argomenti posti in discussione.

Art. 27

(Presidenza ordinaria delle sedute)

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco in carica, la presidenza spetta al Vice-Sindaco e, ove, anche questi sia assente od impedito, all'assessore anziano.

3. In mancanza del Sindaco del Vice Sindaco o degli Assessori la presidenza spetta al Consigliere anziano.

Capo II (Poteri del Presidente)

Art. 28

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari, che avviene secondo

l'ordine prestabilito; fa osservare la legge, lo Statuto e il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.

2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e fa osservare le leggi; lo statuto ed i regolamenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari.

5. Sospende i lavori consiliari in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

Capo III (Scrutatori)

Art. 29

(Nomina ed attribuzioni degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

6. Le schede della votazione, risultanti regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte, a cura del Segretario.

7. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

8. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Capo IV (Sedute)

Art. 30

(Validità delle sedute di prima e seconda convocazione)

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.

2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi non appena è presente in aula la metà dei Consiglieri assegnati, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione.

3. E' data comunque facoltà al Presidente di procedere anche prima del raggiungimento del quorum di cui al precedente comma 2) di procedere alla trattazione degli argomenti di cui ai successivi artt. 48, 49, 50, 51 e 53 fatta salva l'ipotesi di cui al 3° comma, 2° capoverso.

4. In ogni caso, trascorsa un'ora da quella indicata per l'avviso di convocazione, il Presidente è tenuto a disporre che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.

Art. 31

(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà, di ciascun Consigliere, di chiederne la verifica.

2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il

numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari.

3. La seduta successiva, sarà di seconda convocazione. In questa eventualità, il Sindaco, qualora il Consiglio comunale risulti preventivamente già convocato, prima della seduta andata deserta per mancanza di numero legale, avverte di ciò i Consiglieri assenti.

Art. 32

(Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei revisori dei conti, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a votazione palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 33

(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorchè l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata di un consigliere ed a maggioranza relativa espressa in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 34

(Sedute "aperte")

1. Qualora particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire una seduta "aperta" del Consiglio, nella sua sede o in altra preventivamente individuata dalla Giunta.
2. A tali sedute possono essere invitati, rappresentati dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola.

Capo V (Partecipazione del Segretario e di soggetti esterni)

Art. 35

(Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)

1. I Revisori dei conti partecipano ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, e l'approvazione del conto consuntivo e, più in generale, ogni qualvolta, nell'ambito delle competenze e delle funzioni attribuite ai Revisori, lo richieda il Sindaco, la Giunta, il Consiglio nel suo complesso e/o almeno 1/5 dei Consiglieri. Tale facoltà è esercitabile, di parte dei Consiglieri, mediante motivata richiesta da inoltrare al Sindaco.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i presidenti di aziende municipalizzate, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi società a partecipazione comunale, nonchè consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'amministrazione comunale.

Art. 36

(Partecipazione di dirigenti e/o responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari)

1. Il Presidente può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche dirigenti e/o responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

2. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate modifiche che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne curerà l'acquisizione, ove possibile contestualmente, da parte dei soggetti tenuti a darli.

Art. 37

(Partecipazione ai lavori del Segretario)

1. Il Segretario partecipa ai lavori consiliari, ne redige il verbale, eventualmente coadiuvato anche dal Vice Segretario. Il Segretario potrà, altresì avvalersi di personale della Segreteria.

2. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede il parere di legittimità al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedano un ulteriore esame che il Segretario non può effettuare all'istante o che comunque investano anche la regolarità tecnica, propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.

3. Parimenti qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, ed il ragioniere, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

Capo VI (Disciplina delle sedute e discussione)

Art. 38

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.

2. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

3. Gli interventi devono essere concisi. Il Presidente può stabilire, all'inizio della discussione, il termine temporale per ogni intervento che non può in ogni caso superare i dieci minuti, fatta salva la possibilità di stabilire una durata più lunga previa votazione adottata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

4. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.

5. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 39

(Disciplina dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, o faccia delle affermazioni lesive della dignità del Consiglio e/o di singole persone, senza peraltro fornire le prove di quanto affermi, il Presidente lo richiama all'ordine. Se il Consigliere persiste, nel suo atteggiamento, il Presidente ne può ordinare l'espulsione dall'aula.

Art. 40

(Disordini e tumulti in aula)

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può

nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, oppure toglierla definitivamente.

2. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 41

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto astenersi da ogni manifestazione, di assenso o dissenso, dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula, da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

3. Salvo espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, alla parte riservata ai Consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 42

(Ordine di discussione degli argomenti)

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

2. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti. Tale facoltà è riservata anche ai singoli Consiglieri.

3. La proposta deve essere approvata dai Consiglieri, all'unanimità.

Art. 43

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.

2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

3. Su entrambe le questioni, decide il Presidente, e, in caso di disaccordo, decide il Consiglio.

Art. 44

(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore, di norma, entro venti minuti. Questi potrà anche rinviare alla relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i Consiglieri.

2. I Presidenti delle Commissioni possono, se lo ritengono opportuno, relazionare sui lavori della Commissione.

3. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.

4. Nel corso del dibattito, ogni Consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile e comunque non oltre i cinque minuti.

5. Gli interventi dei Consiglieri, devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

Art. 45

(Emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.

2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

3. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.

4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al presidente della seduta.

5. Per gli interventi mediante i quali vengono presentati emendamenti si applica il limite temporale e l'eventuale deroga prevista al 3° comma dell'art. 38.

Art. 46

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione, ad un Consigliere, di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che sono comunque deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere, la questione è sottoposta al Consiglio comunale, il quale decide immediatamente e, con votazione palese e senza discussione.

Capo VII (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)

Art. 47

(Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, e proporre risoluzioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti particolari rilievo, sono presentati almeno 24 ore prima della seduta, al Sindaco. E' facoltà del Consiglio con votazione adottata all'unanimità dai Consiglieri presenti, autorizzare la presentazione direttamente durante l'adunanza.

Art. 48

(L'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato od intenda adottare, l'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro la seduta successiva al Consiglio.

Art. 49

(L'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

3. Le interpellanze possono essere altresì discusse nella competente Commissione consiliare, nel qual caso non vengono discusse in Consiglio.

Art. 50

(Discussione delle interrogazioni ed interpellanze)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, o terminale della seduta consiliare, il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta, non può superare i sessanta minuti.

2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante.

3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Sindaco, oppure l'Assessore delegato competente. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute.

4. Per quanto ai tempi si fa rimando a quanto previsto in proposito dal 3° comma dell'art. 38.

Art. 51

(Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozione)

1. L'interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente.

2. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione.

Art. 52

(La mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 53

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici economici e sociali di carattere generale.

2. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno del Sindaco ed ai capigruppo consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.

3. Ogni capogruppo può intervenire al fine di precisare le singole previsioni, nel limite di cui al 3° comma dell'art. 38. A conclusione del dibattito riassunto dal Sindaco, si procederà alla votazione conclusiva.

Art. 54

(Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, propria o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.

4. I Consiglieri non possono più intervenire allorchè è iniziata la votazione.

5. Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per poter ritornare sullo stesso argomento, nel corso della seduta.

Art. 55

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

Capo VIII **Termine della seduta**

Art. 56

(Termine della seduta)

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Il Consiglio può decidere con votazione adottata a maggioranza relativa dei Consiglieri presenti e su proposta del Presidente o anche di un singolo Consigliere di continuare i suoi lavori, oltre il termine normalmente fissato in quattro ore, e comunque non oltre le ore 24, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, la trattazione dell'argomento in discussione viene conclusa, e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure se il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

Capo IX

La Verbalizzazione

Art. 57

(Redazione del verbale)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il Segretario o chi legalmente lo sostituisce, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. Per la stesura degli stessi, il Segretario può essere coadiuvato da impiegati della Segreteria od anche da personale esterno addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta.

Art. 58

(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli e, solo per i voti contrari ed astenuti su ogni proposta l'indicazione dei nominativi.
2. Da esso deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta, o "aperta", e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in modo sintetico.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.
5. Quando gli interessati ne facciano espresso richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura del Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro inserimento nel verbale.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone o recare discredito alla amministrazione salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi dell'ente rispetto ai terzi.
9. Salvo quanto previsto al precedente 4° comma, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241, e qualora si sia provveduto alla registrazione del dibattito, il Consiglio Comunale potrà decidere, su proposta del Presidente o anche di un singolo Consigliere e con votazione adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti, che tiene luogo, di tutto o di parte, del resoconto del dibattito, il nastro magnetico utilizzato per la registrazione di che trattasi. In tale evenienza ed a cura del Segretario verbalizzante, il verbale della seduta dovrà riportare la seguente dizione: "Intervento/i riportati integralmente nel/i nastri di registrazione nr° _____ della seduta consiliare del _____ all'oggetto: "_____". Il predetto nastro, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, pur non essendo allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e tiene luogo del resoconto sino a quando non verrà provveduto alla sua trascrizione". E' facoltà dei Consiglieri richiedere copia dei nastri di registrazione nelle forme, nei modi e nei tempi previsti per gli altri tipi di documentazione amministrativa.

Art. 59

(Firma del verbale)

1. I processi verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso, nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 60

(Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Ogni qualvolta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all'unanimità.
4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica viene approvata.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio, a cura del Segretario.
9. Il Segretario provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri.

TITOLO VI

LE VOTAZIONI

Art. 61

(Forme di votazione)

1. Le votazioni sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete.
2. Sono votazioni palesi le seguenti:
 - per appello nominale. I Consiglieri sono chiamati a rispondere: "sì" o "no", oppure dichiarare di astenersi. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno sette Consiglieri.
 - per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.
 - per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun Consigliere Dissente o fa obiezione.
3. Sono votazioni segrete quelle per schede segrete da depositare in un'apposita urna. Ogni Consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "sì" o "no"; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
4. La votazione palese si applica, in linea di principio a tutte le votazioni.
5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorchè questa riguardi persone, o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte, a cura del Segretario, prima della stesura della deliberazione. Nel caso di contestazione, le schede, dopo che è stato redatto il verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario, e disponibilità per i conseguenti provvedimenti.

Art. 62

(Votazione per divisione)

1. E' possibile, a richiesta di almeno tre Consiglieri o gruppo consiliare, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

Art. 63

(Astensione obbligatoria dal voto)

1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio o di parenti o affini (sino al quarto grado) o del coniuge.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

3. I Consiglieri, obbligati ad astenersi, e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 64

(Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente)

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardante il Comune, le aziende, i consorzi, le istituzioni e le società per azioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati, o comunque soggetti a vigilanza.

Art. 65

(Maggioranze richieste)

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazione sono le seguenti:

a) maggioranza qualificata, o speciale;

b) maggioranza assoluta;

c) maggioranza relativa;

2. E' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione degli Statuti e delle relative modifiche.

3. Per l'approvazione di tutte le proposte per le quali la legge, lo Statuto o il Regolamento non prescrivano la maggioranza qualificata o la maggioranza assoluta è sufficiente la maggioranza relativa, costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

4. La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Ente. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 66

(Divieto di interventi durante le votazioni)

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 67

(Esito delle votazioni)

1. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

2. I Consiglieri che non partecipano alla votazione, debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.

3. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo una adunanza successiva.

Art. 68

(Votazioni per il bilancio e mutui)

1. Il bilancio di previsione e l'assunzione di mutui devono essere approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 69

(Convocazione e presidenza della seduta)

1. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta, in caso di dimissioni del Sindaco e/o degli Assessori, è disposta dal Sindaco dimissionario.
2. Allo stesso competerà anche la presidenza della relativa seduta consiliare.
3. La stessa procedura sarà attuata anche nel caso di presentazione e votazione della mozione di sfiducia.

Capo I **I Gruppi consiliari**

Art. 70

(Composizione)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
2. Tre o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare non corrispondente ad alcuna lista, dandone comunicazione scritta alla segreteria del Comune.
3. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, alla segreteria del Comune.
4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 3, trasmette alla segreteria del Comune un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo a cui intende aderire.
5. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, appartiene di diritto al gruppo misto, il quale comunque, per poter essere validamente costituito, dovrà essere composto da almeno tre Consiglieri comunali.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 71

(Costituzione)

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali eleggono entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il capogruppo, dandone comunicazione scritta alla segreteria del Comune. Qualora il capogruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è capogruppo il Consigliere più anziano appartenente al gruppo.
2. I gruppi di cui al comma 2 dell'art. 70, sono costituiti dal momento in cui è pervenuta alla segreteria del Comune la comunicazione scritta dei Consiglieri aderenti e la indicazione del capogruppo da essi eletto.
3. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso gruppo, comunicata per iscritto alla segreteria del Comune.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 72

(Sede dei gruppi)

1. Il Sindaco, assegna ai gruppi nel loro insieme un locale arredato di dimensioni sufficienti, dotandolo delle necessarie attrezzature e dei servizi indispensabili.

Art. 73

(Ufficio di presidenza del consiglio comunale)

1. E' costituito l'ufficio di presidenza del consiglio comunale di Vignola, con la presenza del Sindaco o

suo delegato che lo presiede, dai capigruppo del consiglio comunale o consiglieri loro delegati.

2. Il Sindaco convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del consiglio comunale, conferenza dei capigruppo o dei Consiglieri da questi delegati, almeno ogni 15 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia del Sindaco o, più in generale quando ciò sia ritenuto necessario e urgente, l'ufficio di presidenza può essere convocato da almeno due capigruppo.

3. L'ufficio di presidenza :

- a) avanza la proposta di cui al successivo art. 76;
- b) esprime il proprio parere sul calendario della programmazione dei lavori proposto dal Sindaco;
- c) esprime parere su ogni altra questione proposta dal Sindaco relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio;
- d) svolge le altre funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

4. Nelle decisioni, l'ufficio di presidenza, di norma, ricerca l'unanimità sulle singole proposte ma qualora ciò non sia possibile, le determinazioni si intendono adottate se sono state approvate da un numero di capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Sindaco nell'ufficio di presidenza non vota, salvo il caso in cui rappresenti un gruppo.

6. Il Segretario comunale o funzionario da lui designato, svolge le funzioni di segreteria dell'ufficio di presidenza.

7. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti.

Art. 74

(Avvisi di convocazione)

1. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio di ogni capo gruppo almeno 3 giorni prima del giorno fissato.

2. E' ammessa, in casi urgenti, la convocazione telefonica.

3. Gli avvisi devono contenere il giorno e l'ora della seduta, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Gli avvisi devono essere firmati dal sindaco o da un assessore delegato.

5. Ai componenti di diritto (capigruppo consiliari) compete, per ogni seduta valida, il gettone di presenza nella stessa misura fissata per i Consiglieri Comunali, fermo restando comunque il divieto di cumulo di più indennità per sedute tenute nell'ambito della stessa giornata, così come disposto dagli artt. 10 e 14 della legge 27.12.1985, n. 816.

6. Previa richiesta scritta del Capogruppo, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai precedenti commi del presente articolo.

7. Il Capogruppo che abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, è tenuto a trasmettere la ricevuta di ritorno. In ogni caso, anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della ricevuta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata.”;

Capo II

Le commissioni consiliari

Art. 75

(Istituzione delle commissioni)

1. Il Consiglio comunale, subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta, istituisce nel suo seno commissioni permanenti, determinando il numero di esse, le materie di loro competenza, il numero dei Consiglieri che le compongono.

2. Le commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. Ai componenti di diritto delle Commissioni disciplinate al presente Capo II, ivi compresi quelli che partecipano alle riunioni su delega dei componenti di diritto, compete per ogni seduta valida, il gettone di presenza nella stessa misura fissata per i Consiglieri Comunali. Per i componenti delle Commissioni vige il divieto di cumulo di più indennità per sedute tenute nell'ambito della stessa giornata così come disposto dagli artt. 10 e 14 della legge 27.12.1985, n. 816.

ART. 76

(Composizione ed elezione)

1. Ogni Commissione è composta da un numero dispari di Consiglieri Comunali, numero da definirsi dal Consiglio Comunale, su proposta dall'Ufficio di Presidenza.

2. All'Ufficio di Presidenza è altresì demandata la proposta sulle materie di cui all'art. 75, nonché quella relativa alla ripartizione, secondo i criteri di cui al successivo comma, dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

3. Le Commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi, formalmente costituiti ai sensi del precedente art. 70, e la loro rappresentatività.

4. L'elezione dei rappresentanti del Consiglio in seno alle Commissioni, sulla base della ripartizione proposta dall'Ufficio di Presidenza e recepita dal Consiglio, avviene con votazione segreta a seguito di due distinte votazioni: la prima per eleggere i rappresentanti della maggioranza, la seconda per eleggere quelli della minoranza. A tali distinte votazioni partecipano, rispettivamente, i soli Consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza. In entrambe le votazioni risultano comunque eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. I Consiglieri componenti la commissione possono delegare ad altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo di sostituirli, in una specifica riunione. Dell'avvenuta sostituzione è fatta menzione nel processo verbale.

6. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.

7. Ogni Consigliere, il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte. Dell'avvenuta partecipazione è fatta menzione nel processo verbale.

8. Ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle relative commissioni. A tal fine, a firma congiunta di tutti i componenti del gruppo consiliare di che trattasi, il capo-gruppo ne dà comunicazione formale al Sindaco il quale provvederà a darne notizia al Presidente della Commissione nonché al Consiglio per la presa d'atto.

La sostituzione decorre, in ogni caso, dalla data di comunicazione del Sindaco al Presidente della Commissione.

9. A ciascun rappresentante in seno alla commissione è attribuito un voto plurimo proporzionale al gruppo che lo stesso rappresenta.

10. Nel caso in cui un gruppo consiliare, in base alla ripartizione di cui al precedente 3° comma, debba designare più di un rappresentante, il voto plurimo, si intende ripartito tra i diversi rappresentanti del gruppo medesimo.

Art. 77

(Prima seduta e costituzione delle commissioni)

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, entro venti giorni dalla costituzione delle Commissioni, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione permanente al solo fine di insediarla e di consentire la elezione del suo Presidente.

2. Nella prima riunione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di Consiglieri non componenti la commissione.

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, della elezione dei presidenti e dei vice presidenti e di ogni successiva variazione.

Art. 78

(Presidenza)

1. Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente fra i Consiglieri

2. Il Presidente, dopo la sua elezione, può avvalersi della facoltà di nominare un Vice-Presidente il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o del Vice-Presidente, qualora il Presidente si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 79

(Convocazione della commissione)

1. Il Presidente, convoca la commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
3. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.
4. Qualora una deliberazione sia subordinata al previo parere della commissione, se il Presidente formalmente invitato dal Sindaco a convocare la commissione non provvede e/o la commissione non viene convocata entro 5 giorni, si può prescindere dal parere.
5. Previa richiesta scritta del componente la Commissione, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente.
6. Il componente la Commissione che abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, è tenuto a trasmettere la ricevuta di ritorno. In ogni caso, anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della ricevuta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata.”;

Art. 80

(Funzioni referenti delle commissioni)

1. Le commissioni riferiscono al Consiglio, con una o più relazioni scritte, e/o oralmente, sulle deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, piani generali e settoriali e relativi programmi di attuazione, i rapporti inviati periodicamente al Consiglio dalla Giunta
2. Le commissioni ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, o un quinto dei Consiglieri assegnati o l'ufficio di presidenza.
3. Qualora la richiesta venga fatta in Consiglio, prima del voto finale sulla deliberazione, e previa assegnazione di un termine entro il quale deve essere fornito il parere richiesto, ed il Consiglio approva la richiesta a maggioranza dei Consiglieri presenti, l'esame in Consiglio viene sospeso e rinviato ad altra seduta, dopo l'acquisizione del parere della commissione.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che il parere sia stato reso, il Consiglio delibera ugualmente.

Art.81

(Funzioni di indagine e studio e poteri di iniziativa)

1. La commissione, su richiesta del Sindaco o del Consiglio o di propria iniziativa, compie indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.
2. Il Sindaco, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati della indagine, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.
3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati dell'indagine e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

ART 82

(Funzioni redigenti)

1. L'ufficio di presidenza può affidare alle commissioni funzioni redigenti dei regolamenti, dei documenti di indirizzo del consiglio comunale. In questo caso previa una relazione di maggioranza ed una di minoranza della commissione, il consiglio comunale può votare senza dare corso alla discussione generale.
2. La discussione generale può essere richiesta qualora lo richiedano almeno cinque consiglieri, o tanti capigruppo da rappresentare un terzo dei consiglieri comunali assegnati.

ART. 83

(parere obbligatorio delle commissioni)

1. E' obbligatorio il parere preventivo delle commissioni, ogni qualvolta i regolamenti comunali lo richiedono, ed inoltre, sui regolamenti stessi, sui principali atti del Consiglio ed in modo particolare, sugli strumenti urbanistici generali, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

Art.84

(Funzioni di controllo)

1. La Commissione competente per materia, ogni anno in una o piu' riunioni, con la partecipazione degli assessori e dei dirigenti interessati, esamina e discute le relazioni annuali e comunque periodiche della Giunta e dei dirigenti.

Art. 85

(Poteri delle commissioni)

1. La commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari dell'Amministrazione, previa comunicazione alla Giunta e previo accordo con l'Assessore competente esclusivamente per quanto riguarda il giorno e l'ora della audizione e luogo.

2. Qualora debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute della commissione in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche e i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 86

(Svolgimento dei lavori)

1. La commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti.

2. Trascorsi trenta minuti dal tempo stabilito nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione, la commissione può cominciare la discussione, purché siano presenti almeno..un terzo dei . componenti. La commissione non può adottare alcuna decisione se non è presente la metà dei componenti.

3. Nel caso manchi il numero legale ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

4. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni per quanto compatibili le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni di cui non sono componenti e gli Assessori competenti, se richiesti dalla commissione, hanno l'obbligo di partecipare.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che le commissioni ritengano possa offrire contributi utili.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale coordina, d'intesa con i rispettivi Presidenti, l'attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 87

(Segreteria delle commissioni)

1. Alla segreteria di ogni commissione è assegnato un dipendente del Comune, di adeguata qualifica funzionale, designato dal Segretario comunale e che svolge funzioni di verbalizzante.

Art. 88

(Verbale delle sedute delle commissioni)

1. I verbali, redatti dal funzionario di cui all'articolo 87, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.

2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della commissione, al Sindaco, ai capigruppo e agli Assessori.

Art. 89

(Avvisi di convocazione e pubblicità delle sedute)

1. A tutte le commissioni disciplinate dal presente Capo si applicano, fatte salve le diverse determinazioni assunte dalle singole Commissioni, le disposizioni di cui al precedente art. 73.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui al comma 2 dell'art. 85 e il caso in cui la maggioranza assoluta della commissione, calcolata secondo i criteri di cui ai commi 9 e 10, dell'articolo 76, deliberi con atto motivato di discutere in segreto, per motivi di opportunità.

3. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle commissioni viene pubblicato, con un preavviso congruo, di almeno 48 ore sull'Albo pretorio.

Art. 90

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può costituire per oggetti specifici commissioni speciali.

2. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la commissione speciale è sciolta di diritto.

3. La delibera consiliare con la quale è costituita la commissione speciale regola il funzionamento della stessa.

Art. 91

(Commissione per il regolamento)

1. L'ufficio di presidenza di cui all'art. 73 funge da commissione per il regolamento, con i seguenti compiti:

a) svolge le funzioni di cui al 4° comma dell'art. 26 dello Statuto;

b) dà pareri obbligatori sulle proposte di modifica al presente regolamento, presentate dai Consiglieri.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, la commissione esprime il parere entro 15 giorni; nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, entro un mese. Trascorsi tali termini si prescinde dal parere.

Art. 92

(Commissione speciale d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su proposta di almeno 5 Consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, costituisce commissioni speciali d'inchiesta sull'operato dell'Amministrazione comunale e di enti e organizzazioni dipendenti.

2. La commissione, oltre ai poteri della commissione permanente, può compiere ispezioni e perquisizioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire d'autorità documenti detenuti dall'Amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, ha il potere di interrogare tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale e degli enti e organizzazioni dipendenti, i quali tutti hanno l'obbligo di rispondere.

3. La commissione d'inchiesta termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro il termine massimo di un mese dalla sua pubblicazione.

4. La Presidenza della predetta commissione spetta, di diritto, ad un rappresentante della minoranza, fatti salvi comunque i criteri di proporzionalità di cui all'art. 76.

5. Alle commissioni d'inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle commissioni permanenti.